## Provincia di Torino Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

8(	IJ9	/2	UÜ	5
	81	809	809/2	809/200

OGGETTO: COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

## Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il progetto preliminare Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Chiusa San Michele, con deliberazione del C.C. n. 54 del 16/12/2004 (*Prat. n. 14/2005*), trasmesso alla Provincia in data 25/01/2005 ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 54 del 16/12/2004 di adozione, finalizzati ad adeguare il P.R.G.C. alle previsioni del progetto preliminare di un canale scolmatore;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'adeguamento del P.R.G.C. vigente al progetto preliminare, approvato dalla Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, per la "Realizzazione del Canale scolmatore a protezione degli abitati di Vaie e Chiusa San Michele"

visto il parere del servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità II datato 23/02/2005;

## dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

## DETERMINA

- 1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Chiusa San Michele con deliberazione C.C. n. 54 del 16/12/2004, le seguenti osservazioni:
  - a) il "Documento Illustrativo degli Interventi sull'Assetto Viario" del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, in accordo con i Comuni e le FF.SS., al fine di razionalizzare il traffico, prevede alcuni interventi in Bassa Val di Susa volti ad eliminare gli attraversamenti ferroviari a raso, che penalizzano fortemente la circolazione. In particolare il Comune di Chiusa San Michele è interessato dalla soppressione del P.L. al km 29+041 della linea Torino-Modane, dalla realizzazione di un cavalca-ferrovia e dalla realizzazione di una rotatoria sulla S.P. n. 200.

Dal raffronto del progetto stradale (redatto dalle Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I.) con le previsioni della Variante parziale si è rilevata una interferenza tra il posizionamento del canale scolmatore ed il centro della rotatoria prevista sulla S.P. n. 200.

Ritenendo indispensabile il raccordo delle attività tra i soggetti realizzatori, si suggerisce di contattare la R.F.I. per coordinare gli interventi; si suggerisce, altresì, in sede d'approvazione del progetto definitivo della Variante in oggetto, d'introdurre nelle Norme di Attuazione una disposizione affinché eventuali variazioni di tracciato, in sede esecutiva, all'interno della fascia di rispetto non comportino variante al P.R.G.C.:

- b) si consiglia, in sede d'approvazione del progetto definitivo della Variante in oggetto:
  - di integrare gli elaborati con la relazione idraulica e idrogeologica come richiesto dall'art. 13.1 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP che recita: "le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77";
  - di integrare gli atti (in sede d'approvazione del progetto definitivo) con la verifica di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";
- 2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3.	di trasmettere	al	Comune	di	Chiusa	San	Michele	la	presente	determinazione	per	i
	successivi provv	/edi	imenti di									

	•								
To	rir	n							